

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 205 def.

Bruxelles, 6 giugno 1991

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 82/606/CEE relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali.

(presentata dalla Commissione)

Motivazione

Dal 1974 l'Istituto Statistico delle Comunità europee, in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica dei paesi membri, ha condotto regolarmente indagini sulle retribuzioni degli operai nell'agricoltura. Nel 1982 il Consiglio ha deciso, con la direttiva 82/606/CEE⁽¹⁾, che le indagini sarebbero state svolte ogni due anni.

In base all'esperienza acquisita grazie alle indagini del 1984, 1986 e 1988, svolte conformemente alla direttiva di cui sopra, si è potuto constatare che la periodicità di due anni non è la più adatta alle caratteristiche dell'indagine.

Questa indagine che, per le sue caratteristiche, può essere considerata una statistica a medio termine, deve permettere alla Commissione di disporre ad intervalli regolari di informazioni il più complete possibile sulle retribuzioni degli operai agricoli. La periodicità prevista inizialmente per la realizzazione delle indagini risulta ora eccessiva rispetto al livello di complessità dell'indagine, che richiede una mole importante di lavoro.

Al fine di armonizzare le esigenze di alleggerire la mole di lavoro e di fornire l'informazione, il gruppo di lavoro Eurostat "statistiche delle retribuzioni nell'agricoltura" ha ritenuto che una periodicità di tre anni sarebbe più corrispondente alle caratteristiche dell'indagine.

L'immediata conseguenza di tale nuova periodicità sarebbe il rinvio dell'indagine da svolgere nel 1990 al 1991 e, in seguito, indagini condotte ogni tre anni.

(1) GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 22

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del

che modifica la direttiva 82/606/CEE relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

- visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,
- vista la proposta della Commissione,
- considerando che la direttiva 82/606/CEE⁽¹⁾ prevede che gli Stati membri devono procedere nel corso dell'anno 1990 a un'indagine sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali;
- considerando che, in base all'esperienza acquisita con le indagini 1984, 1986 e 1988, la periodicità delle indagini prevista nella suddetta direttiva non sembra essere la più adeguata,

(1) GU. n. L 247 del 23.8.1982, pag. 22.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo primo paragrafo 1 della direttiva 82.606/CEE è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 1

1. Gli Stati membri eseguono nel 1984, e in seguito ogni due anni, un'indagine sulle retribuzioni effettive dei lavoratori fissi che lavorano a tempo pieno e/o dei lavoratori stagionali, di sesso maschile e di sesso femminile, occupati in agricoltura. A partire dal 1988 le indagini saranno eseguite ogni 3 anni. Le categorie di lavoratori oggetto di tale indagine in ciascuno Stato membro sono definite nell'allegato I".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 11

Per il Consiglio,

Il Presidente

FICHE D'IMPACT SUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

I. Quelle est la justification principale de la mesure?

Le changement de la Directive consiste exclusivement en une modification de la périodicité des enquêtes qui seraient effectuées tous les trois ans. De ce fait la prochaine enquête sera conduite en 1991 au lieu de 1990.

II. Caractéristiques des entreprises concernées. En particulier: .

L'enquête concerne toutes les classes d'importance des exploitations agricoles qui emploient des ouvriers. Il s'agit des enquêtes par sondage aléatoire.

a) Y a-t-il un grand nombre de PME?

b) Note-t-on des concentrations dans des régions:

i. éligibles aux aides régionales des Etats membres?

ii. éligibles au Feder?

III. Quelles sont les obligations imposées directement aux entreprises?

Les entreprises sélectionnées pour l'échantillon doivent remplir un questionnaire sur les salaires et le temps de travail de leurs ouvriers pour un mois.

IV. Quelles sont les obligations susceptibles d'être imposées indirectement aux entreprises via les autorités locales?

Les autorités locales n'ont aucune influence sur l'enquête.

**V. Y a-t-il des mesures spéciales pour les PME?
Lesquelles?**

Il n'y a pas de mesure spéciale pour les PME.

VI. Quel est l'effet prévisible:

a) sur la compétitivité des entreprises? Aucun

b) sur l'emploi? Aucun

VII. Les partenaires sociaux ont-ils été consultés? Oui

Quels sont leurs avis?

Les deux partenaires sociaux se sont déclarés d'accord.

ISSN 0254-1505

COM(91) 205 def.

DOCUMENTI

IT

04

N. di catalogo : CB-CO-91-240-IT-C

ISBN 92-77-72960-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo